

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ DELLA
REGIONE BASILICATA, SITO IN POTENZA, CORSO GARIBALDI 139**

IMPORTO A BASE DI GARA: € € 1.232.651,15

PERMALINK GARA: <https://www.sua-rb.it/N/G00551>

DISCIPLINARE DI GARA

SOMMARIO

1 Sommario

1	SOMMARIO	2
	PREMESSE	4
1.	PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1.	LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2.	DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3.	IDENTIFICAZIONE	6
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1.	DOCUMENTI DI GARA	6
2.2.	CHIARIMENTI	7
2.3.	COMUNICAZIONI.....	7
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
3.1.	DURATA.....	8
3.2.	REVISIONE PREZZI	8
3.3.	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	8
4.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
5.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	10
6.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	11
6.1.	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	11
6.2.	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE	12
6.2.1.	Possesso della attestazione SOA	12
6.2.2.	Concorrenti singoli	13
6.2.3.	Rti, consorzi ordinari, retisti e geie.....	13
6.2.4.	Requisiti per la categoria OG2	12
6.2.5.	Imprese cooptate	14
6.2.6.	Consorzi stabili	14
7.	AVVALIMENTO.....	14
7.1.	CONTRATTO DI AVVALIMENTO	15
7.2.	SOSTITUZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA	15
8.	SUBAPPALTO	16
8.1.	DIVIETO DI ULTERIORE SUBAPPALTO.....	16
8.2.	SUBAPPALTO NECESSARIO QUALIFICANTE	16
9.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	17
9.1.	CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE	17
9.2.	ULTERIORI CONDIZIONI	17
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	17
11.	SOPRALLUOGO	17
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	18
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	18
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	19

15.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	20
15.1.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	21
15.2.	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	23
15.3.	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	23
15.4.	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	23
16.	OFFERTA ECONOMICA.....	25
16.1.	DICHIARAZIONE DI IMPEGNO EX ART 102 DEL CODICE	24
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	25
18.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	25
19.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	25
20.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	26
22.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	26
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	27
20.1.	Stipula del contratto	28
20.2.	Spese contrattuali	28
20.3.	Divieto di arbitrato e foro competente	28
20.4.	Riserva di interpello	28
24.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	28
25.	CODICE DI COMPORTAMENTO	29
26.	ACCESSO AGLI ATTI	29
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	29
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	29

PREMESSE

Con Determina a contrarre n. 30BJ.2026/D.00271 del 16/3/2026 l'Ufficio Provveditorato e patrimonio della Regione Basilicata ha approvato il progetto esecutivo ed assunto la decisione a contrarre per i "Lavori di riqualificazione energetica dell'edificio sede della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, sito in Potenza, Corso Garibaldi 139. CUP: G34J22000940003".

Con determina n. 13.BK.2026.D00161 del 20/03/2026 la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) ha indetto la suddetta gara.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo www.sua-rb.it.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta secondo all'art. 71 del Codice ed aggiudicato ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Codice secondo il criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Codice, calcolata come previsto dall'allegato II.2 (metodo A)

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 36/23, - c.d. "inversione procedimentale", le offerte economiche saranno esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.

Successivamente all'apertura delle offerte economiche si procederà all'istruttoria della documentazione amministrativa prodotta dal primo soggetto risultato dalla graduatoria delle offerte economiche e, rispetto al primo, a comprovare che non ricorrano i motivi di esclusione di cui al punto 5 del presente disciplinare di gara di gara e che sussistano i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 6.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, presso Ufficio Provveditorato della Regione Basilicata è l'Ing. Canio Cordasco.

Il Responsabile del procedimento presso la Direzione Generale Stazione Unica Appaltante – Ufficio Appalti di Servizi di ingegneria e architettura e lavori, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'arch. Enzo Paolo Petrucci tel. +39 0971 669236, e-mail: enzo.petrucci@regione.basilicata.it.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di esecuzione dei lavori è il territorio della Provincia di Potenza ITF51

CIG BAED86215F - CUP G34J22000940003;

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo

- operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *Guida alla presentazione delle offerte telematiche* reperibile nella sezione "Istruzioni e Manuali" sul portale sua-rb procurement.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti "Guida alla registrazione al portale" e "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" scaricabili sulla Piattaforma di E-Procurement della Regione Basilicata nella sezione istruzioni e manuali al seguente Link: www.sua-rb.it, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle.

Gli operatori economici possono richiedere assistenza tecnica in fase di registrazione e/o di presentazione dell'offerta telematica, attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione "Help desk operatore economico" o inviando una e-mail all'indirizzo: sua_rb_procurement@regione.basilicata.it.

I servizi di assistenza operatori economici sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

L'Help Desk non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su chiarimenti o aspetti concernenti le procedure o la documentazione di gara o in genere della procedura telematica.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Guida alla presentazione delle offerte telematiche, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di

firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate attraverso il servizio di "HELP DESK OPERATORE ECONOMICO" accessibile al link www.sua-rb.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Progetto dei lavori trasmesso dall'Ufficio Provveditorato e patrimonio consistente in:
 - Progetto esecutivo redatto dalla 3DLIFE s.r.l.;
 - Verbale di verifica del progetto del 30/06/2025;
 - Atto di validazione del RUP del 01/07/2025.
2. Documentazione di gara predisposta dalla SUA-RB
 - Elaborato A2 (dich. Integrative DGUE),
 - Elaborato A3 (dich. Cond. Penali altri soggetti),
 - Elaborato A4 (dich. Attestazioni SOA),
 - Elaborato A5 (dich. requisiti lavori OG2),
 - Elaborato A6 (dich. Impegni ex art. 102)
 - Elaborato C Disciplinare di gara (*presente documento*);
 - Elaborato D Schema domanda di partecipazione
 - Elaborato I Patto di integrità
 - Elaborato H Schema contratto di avvalimento
 - Elaborato M Dichiarazione sostitutiva resa ai fini dell'informazione antimafia

- Elaborato N Informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, al seguente link: <https://www.sua-rb.it> e sulla Piattaforma al seguente link: <https://www.sua-rb.it/N/G00551>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il **03/04/2026** attraverso la sezione della Piattaforma di E-procurement della SUA-RB, raggiungibile al link <https://www.sua-rb.it>. La SUA-RB non fornirà risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma di E-procurement della SUA-RB, raggiungibile al link <https://www.sua-rb.it>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma di E-procurement della SUA-RB, raggiungibile al link <https://www.sua-rb.it>. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 22; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la Ufficio Provveditorato committente non ha ritenuto opportuna la suddivisione in lotti per le seguenti motivazioni:

Ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto non è possibile suddividere l'appalto in più lotti funzionali o prestazionali, senza arrecare gravi inconvenienti alla SA durante la fase di esecuzione delle opere

1. Uniformità di intervento, visto che appare evidente che la trattazione delle opere previste nel progetto è opportuno che abbiano una medesima tipologia in modo da raggiungere un'unica identità di intervento;
2. Economicità, visto che è ragionevole ritenere che, assegnando ad un'unica impresa l'intero appalto, l'offerta economica sia maggiormente vantaggiosa nei confronti della Stazione Appaltante dell'ente concessionario;

3. Gestione dei tempi, tenendo conto che, assegnando ad un'unica impresa l'intero appalto, la Direzione dei Lavori sarà più libera di concordare con l'unica impresa la differente dislocazione dei cantieri temporanei in caso di eventuali esigenze locali di ogni area industriale (per esempio in casi di mercati, fiere, eventi, ma anche in caso di riduzioni del traffico dovute a manutenzioni ordinarie o straordinarie delle altre reti) in modo da non sospendere i lavori.

L'appalto è articolato nelle categorie di opere generali e specializzate come riportate nella seguente tabella.

Categorie di opere	Classifica	Importo (€)	Incidenza %	Prevalente/ scorporabile	% subappaltabile
OS28 (impianti termici)	III	786.322,97	63,79	Prevalente	< 50%
OS30 (impianti interni elettrici)	I	153.764,94	12,48	Scorporabile	100%
OG9 (impianti per la produzione di energia elettrica)	I	153.634,75	12,46	Scorporabile	100%
OG2 (restauro)	I	138.928,49	11,27	Scorporabile	100%
Totale		1.232.651,15	100,00		

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 136.950,27 come rilevato dalla stima dei costi della manodopera del progetto esecutivo.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è quello relativo al settore edile o equivalente (Codici CNEL equivalenti applicati: F012, F015, F018).

L'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 42.423,91 come da progetto esecutivo allegato.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con i fondi della Legge 213/213 oltre a fondi ordinari del Bilancio Regionale.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto è di 807 giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori **superiore al tre per cento** dell'importo complessivo dei lavori stessi, i prezzi unitari sono aggiornati, nella misura del **90%** della variazione, in relazione alle lavorazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo dell'importo relativo alla revisione prezzi si rinvia alle **specifiche clausole contenute nello schema di lettera-contratto e nel capitolato speciale d'appalto.**

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La SA si riserva il diritto di apportare al contratto le modifiche di cui alle seguenti opzioni.

- **Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del codice** la SA si riserva il diritto, qualora si renda necessario un aumento delle prestazioni, di imporre all'affidatario l'esecuzione di ulteriori prestazioni, nei limiti delle economie derivanti dal ribasso offerto dall'affidatario. In tal caso l'affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto ad eseguire le prestazioni.
- **Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del codice**, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del **quinto dell'importo dell'appalto**, la SA si riserva il diritto di

imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad **€ 1.479.181,38** al netto di Iva così suddiviso:

Tabella 1

Importo complessivo (A+B)	
Importo a base d'asta	€ 1.232.651,15
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento ex art. 120 co. 9 del Codice	€ 246.530,23
Valore globale stimato	€ 1.479.181,38

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]*, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 15 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

b) Ai sensi dell'art. 100, comma 3 del codice, l'operatore economico di altro stato membro non residente in Italia deve dichiarare di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del codice.

Nel caso di RTI, consorzi ordinari, retisti e GEIE, il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese oppure nell'albo delle imprese artigiane deve essere posseduto:

- Da ciascun componente del raggruppamento/consorzio ordinario/geie anche da costituire, nonché dal geie medesimo;
- Da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nel caso di consorzi stabili, il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per eseguire i lavori della categoria OG2 la visura camerale deve indicare espressamente che l'impresa esegue lavori di restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

6.2.1. Possesso della attestazione SOA

I concorrenti devono dimostrare il possesso dell'attestazione SOA per le seguenti categorie e classifiche:

Categoria d.P.R. 207/2010 s.m.i.	Classifica	Qualifica- zione obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					prevalente o scorporabile	subap- paltabile (%)
OS28	III	SI	€ 786.322,97	63,76	Prevalente	< 50
OS30	I	SI	€ 153.764,94	12,48	Scorporabile	100
OG9	I	SI	€ 153.634,75	12,46	Scorporabile	100
OG2	< 150.000 €		€ 138.928,49	11,27	Scorporabile	100
		TOTALE	€ 1.232.651,15	100		

Ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell'allegato II.12 del Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori **nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto**; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2.

I predetti requisiti sono autocertificati ai sensi del dpr 445/2000 e sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione. La dichiarazione è corredata dalle certificazioni di buon esito dei lavori eseguiti rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. La loro effettiva sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. Per i lavori di importo complessivo non superiore a 40.000 euro, la certificazione di buon esito dei lavori può essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice.

6.2.2. Requisiti per la categoria OG2

Per la categoria OG2 di importo inferiore a 150 mila euro, in alternativa all'**attestazione SOA per la classifica I o superiore**, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'**art. 10 dell'allegato II.18 del CODICE**. A tal fine, il concorrente deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) iscrizione alla competente CCIAA per il settore di attività relativo ai lavori di manutenzione dei beni immobili culturali;
- 2) avere il direttore tecnico iscritto all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali; **IN ALTERNATIVA**, avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando della medesima categoria e per un importo complessivo non inferiore a quello a base di gara per la categoria OG2 (Euro 138.928,49);
- 3) aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di bando di gara, di cui almeno il 40 per cento per personale operaio; **IN ALTERNATIVA**, aver sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato un costo complessivo non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data del bando, di cui almeno l'80 per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma.

Per quanto non previsto dal presente documento, si rinvia all'**art. 10 dell'allegato II.18 del Codice**.

6.2.3. Concorrenti singoli

Si applica l'art. 30 dell'allegato II.12 del codice.

A pena di esclusione, i concorrenti singoli devono essere in possesso dell'attestazione SOA di cui all'art. 100, comma 4 del codice, regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella seguenti categorie e classifiche:

- OS28 CLASSIFICA III
- OS30 CLASSIFICA I
- OG9 CLASSIFICA I
- OG2 CLASSIFICA I (MINORE DI 150 MILA EURO)

In alternativa, il concorrente singolo può partecipare alla gara dimostrando il possesso dell'attestazione SOA per la categoria prevalente OS28 per l'intero importo dell'appalto (**classifica III**). In tal caso è fatto obbligo di subappalto delle categorie scorporabili (subappalto necessario).

Si precisa che:

- il requisito relativo alle categoria OS28 è dimostrabile anche con il possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG11 classifica III
- il requisito relativo alle categoria OS30 è dimostrabile anche con il possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG11 classifica I
- il requisito relativo al cumulo delle categorie OS28 ed OS30 è dimostrabile anche con il possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG11 classifica III.

6.2.4. Rti, consorzi ordinari, retisti e geie

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del codice devono possedere il requisito dell'attestazione SOA nei termini di seguito indicati.

Ai retisti, ai consorzi ordinari ed ai geie si applica la disciplina prevista per i rti.

Per la partecipazione di operatori riuniti si applicano gli **artt. 67 e 68 del codice e l'art. 31 dell'allegato II.12 del codice**.

Per i concorrenti raggruppati le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

È consentita la partecipazione alla gara in forma di RTI alle seguenti condizioni:

- Ciascun operatore facente parte del RTI deve essere in possesso **almeno dell'attestazione SOA per la categoria di opere che intende eseguire, classifica I**;
- Le quote percentuali di partecipazione al RTI indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna impresa associata.

Ai sensi dell'**art. 30, comma 6, dell'allegato II.12 del codice**, gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'**art. 4, comma 1 del medesimo allegato II.12**, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in RTI o consorzio

ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

Con riferimento alle categorie OS28, OS30 ed OG9, è vietata la partecipazione in RTI di operatori economici privi dell'attestazione SOA, fatto salvo il ricorso all'avvalimento.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.2.5. Imprese cooptate

Ai sensi dell'art. 68, comma 12 del codice e dell'art. 30, comma 4 dell'allegato II.12 del codice, se il concorrente singolo o il RTI hanno i requisiti tecnico-economici di cui al presente disciplinare di gara, **possono raggruppare altre imprese qualificate** (c.d. *Imprese cooptate*) anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti, sempre che siano rispettate entrambe le seguenti condizioni:

- a) i lavori eseguiti da queste ultime non superino la quota del 20% dell'importo complessivo dei lavori;
- b) l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

6.2.6. Consorzi stabili

I consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del codice, devono essere in possesso dell'**attestazione SOA per la categoria og1, classifica III** o superiore.

Ai sensi dell'art. 67, comma 1 del codice:

- a) Se il consorzio stabile intende eseguire i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, il requisito del possesso dell'attestazione SOA deve essere posseduto in proprio dal consorzio stabile;
- b) Se il consorzio stabile intende eseguire i lavori tramite le consorziate designate in sede di gara, il requisito del possesso dell'attestazione SOA deve essere posseduto e comprovato da queste ultime **in proprio, ovvero mediante avvalimento** ai sensi dell'articolo 104 del codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del codice al fine di decidere sull'esclusione.

Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla presente procedura di gara ai sensi dell'art. 100, comma 3 del codice, devono essere posseduti dal consorzio esecutore.

I consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara **senza che ciò costituisca subappalto**, ferma la responsabilità solidale nei confronti della sa.

I consorzi stabili indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lettera d) del codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del codice.

7. AVVALIMENTO

È vietato l'avvalimento per soddisfare i requisiti relativi alla categoria scorporabile OG2.

È vietato l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla CCIAA.

È consentito il ricorso all'avvalimento di cui all'art. 104 del codice per dimostrare il possesso del requisito dell'**attestazione SOA per le categorie OS28, OS30 ed OG9**, nei limiti di seguito specificati.

Ai sensi dell'art. 104, comma 3 del codice, qualora il direttore tecnico del concorrente non possieda i titoli di studio richiesti per conseguire l'attestazione SOA per la categoria OS28, classifica III di cui all'art. 25 dell'allegato II.12 del codice, i lavori sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria, la quale assume il ruolo di subappaltatore. In tal caso, sussiste l'obbligo di subappalto per l'intero ammontare dell'appalto e l'impresa ausiliaria assume il ruolo di unico subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) Possedere i requisiti di ordine generale previsti dal presente disciplinare e dichiararli presentando un proprio dgue, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) Possedere l'attestazione **SOA per la categoria OG1, classifica III** in corso di validità oggetto di avvalimento e rendere la relativa dichiarazione da compilare nelle parti pertinenti;
- c) Impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la sa, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (intese come i mezzi, le attrezzature, la manodopera e il personale) oggetto di avvalimento.

Il concorrente deve allegare alla dichiarazione di partecipazione:

- a) Il contratto di avvalimento in originale;
- b) Le dichiarazioni dell'ausiliario.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della sa in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

7.1. CONTRATTO DI AVVALIMENTO

Il contratto di avvalimento deve essere concluso in forma scritta **a pena di nullità e deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.**

Il contratto di avvalimento deve avere per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'**attestazione SOA richiesta dal bando**. Nel contratto le parti specificano che l'avvalimento è finalizzato ad acquisire il requisito di partecipazione.

Ai sensi dell'**art. 26, comma 1 dell'allegato II.12 del codice**, per la qualificazione in gara, il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) l'oggetto del contratto;
- b) la specificazione delle risorse e dei mezzi prestati in modo determinato e specifico, ivi comprese le risorse umane, intese come manodopera, personale e direttore tecnico;
- c) la durata del contratto, che deve essere compatibile con la durata dell'appalto;
- d) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento, ivi compreso il **corrispettivo** pattuito dalle parti, che deve essere congruo in relazione a tutti gli impegni assunti dall'ausiliario.

Il contratto di avvalimento deve essere oneroso, salvo il caso che risponda anche a un interesse specifico dell'impresa ausiliaria che deve essere espressamente motivato ed indicato nel contratto in apposita clausola.

7.2. SOSTITUZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario **entro sette giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della sa. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la sa procede a segnalare all'anac il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del codice, è consentito il subappalto nei limiti specificati di seguito.

Il concorrente deve indicare le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. **In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.**

È vietato l'affidamento in subappalto dell'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché della prevalente esecuzione delle lavorazioni relativa alla **categoria prevalente OS28**.

Per prevalente esecuzione si intende una quota percentuale dei lavori pari o superiore al 50% dell'importo contrattuale dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso.

Poiché l'appalto è articolato nella sola categoria og1, la sa consente il subappalto per una quota percentuale massima inferiore al 50 per cento.

Il concorrente che intende ricorrere al subappalto deve dichiarare ed elencare le lavorazioni che intende subappaltare **(come desumibili dall'elaborato di progetto "stima dei lavori")** e la relativa quota espressa in percentuale sull'importo di progetto a base di gara, compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'erroneità e/o la mancanza della dichiarazione di subappalto non costituisce causa di esclusione, ma comporta solo il divieto, in caso di aggiudicazione, a ricorrere al subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della sa dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

8.1. DIVIETO DI ULTERIORE SUBAPPALTO

Ai sensi dell'**art. 119, comma 17 del codice**, le lavorazioni subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (c.d. Subappalto a cascata). Tale divieto deriva dall'esigenza della sa di **rafforzare il controllo delle attività di cantiere** e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

L'ulteriore subappalto può essere autorizzato esclusivamente qualora i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

8.2. SUBAPPALTO NECESSARIO QUALIFICANTE

Il concorrente singolo in possesso della attestazione SOA per la sola categoria OS28 prevalente e per l'importo integrale a base di gara (classifica III-bis) deve rendere la dichiarazione di subappalto per tutte le categorie scorporabili per le quali non è in possesso dell'attestazione SOA. **La mancata dichiarazione di subappalto costituisce motivo di esclusione. Non è ammesso il soccorso istruttorio.**

Gli RTI in possesso della attestazione SOA per la categoria OS28 prevalente cumulativamente per l'importo integrale a base di gara devono rendere la dichiarazione di subappalto per tutte le categorie scorporabili per le quali non sono in

possessione dell'attestazione SOA o l'attestazione stessa è insufficiente. **La mancata dichiarazione di subappalto costituisce motivo di esclusione. Non è ammesso il soccorso istruttorio.**

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

9.1. CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE

Tenuto conto della tipologia dei lavori, trattandosi di appalto relativo al settore dell'edilizia, l'impresa affidataria deve applicare ai propri dipendenti il ccnl di settore. Si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dall'**art. 3, comma 1 dell'allegato i.01 del codice**, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico cnel/inpes F012, F015, F018.

9.2. ULTERIORI CONDIZIONI

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna ad adottare le misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, contenute nel ccnl di settore, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

A tal fine, i concorrenti devono allegare all'offerta economica la dichiarazione di impegno ex **art. 102 del codice**, di cui al successivo **paragrafo 16.2**.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'**art. 53, comma 1 del codice**, trattandosi di appalto di lavori che non riveste carattere di particolare specificità e non ricorrendo particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, **la garanzia provvisoria non è richiesta.**

11. SOPRALLUOGO

In considerazione della tipologia dei lavori da eseguire, è fatto obbligo di effettuare una visita dei luoghi di esecuzione dei lavori, al fine di prendere cognizione dello stato dei luoghi in cui deve essere realizzato il cantiere edile.

Non occorre che la visita dei luoghi sia guidata da un tecnico della SA. Pertanto, non sarà rilasciato alcun attestato di presa visione dei luoghi.

Il concorrente deve dichiarare di essersi recato direttamente o mediante persona delegata sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver preso visione dei luoghi e conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori.

La mancata dichiarazione di presa visione dei luoghi nei termini suddetti costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

In caso di RTI, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese di rete, già costituiti, la dichiarazione è sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa mandataria/capogruppo.

In caso di RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete non ancora costituiti, la dichiarazione è sottoscritta dal rappresentante legale di tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. B) e c) del codice la dichiarazione è resa dal rappresentante legale del consorzio.

Il modello di dichiarazione integrativa del DGUE messo a disposizione dalla SA (**Elaborato A2**) è predisposto anche per rendere la dichiarazione relativa alla presa visione dei luoghi di esecuzione dei lavori.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 *pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>*. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. Ai fini della fissazione dei termini per la presentazione delle offerte trova applicazione l'art.71 comma 3 del codice, data l'urgenza di consentire la stipula del contratto entro il 28 maggio 2026.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12:00** del giorno **14/04/2026** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **15Mb** per singolo file. Le singole buste non devono superare le dimensioni di 50 Mb ciascuna.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per **180** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la dichiarazione di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della dichiarazione di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

a) **Non è sanabile mediante soccorso istruttorio:**

- Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- L'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'**art. 102 del codice**, come richieste al paragrafo 16.2 del presente disciplinare di gara;

- La mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- **La mancata dichiarazione di subappalto, nel caso di subappalto necessario;**

b) È sanabile mediante soccorso istruttorio:

- Il difetto di sottoscrizione della documentazione amministrativa e dell'offerta;
- L'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- La mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, **a condizione che i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;**
- La mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

La data certa del contratto di avvalimento è attribuita mediante apposizione della marca temporale.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **cinque giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la sa procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la sa può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La sa può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Elaborato A2 (dich. Integrative DGUE),
- 2) Elaborato A3 (dich. Cond. Penali altri soggetti),
- 3) Elaborato A4 (dich. Attestazioni SOA),
- 4) Elaborato A5 (dich. requisiti cat. OG2)
- 5) Elaborato A6 (dich. Impegni ex art. 102)
- 6) Elaborato C Disciplinare di gara;
- 7) Elaborato D Schema domanda di partecipazione
- 8) Elaborato I Patto di integrità
- 9) Elaborato H Schema contratto di avvalimento
- 10) Elaborato M Dichiarazione sostitutiva resa ai fini dell'informazione antimafia
- 11) Elaborato N Informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation
- 12) DGUE generato dalla piattaforma
- 13) eventuale procura;
- 14) ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario della marca da bollo.
- 15) Ricevuta pagamento contributo di gara ANAC.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato Schema di domanda di partecipazione (Elaborato D).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;

- di accettare il patto di integrità approvato con *delibera n. 1347 del 11/12/2017* accessibile al seguente link https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3038322.pdf;
- *in caso di lavori di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53, della legge 190/2012* di essere iscritto nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;
- 3) DGUE predisposto dalla piattaforma;

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5. DICHIARAZIONE DI IMPEGNO EX ART 102 DEL CODICE

Ai sensi dell' **art. 102 del Codice**, il concorrente deve allegare all'offerta (Elaborato A6) una dichiarazione con la quale si impegna a garantire:

- a) la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore EDILE;
- c) le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- d) le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

A tal fine, il concorrente rende la predetta dichiarazione di impegno utilizzando il modello di dichiarazione messo a disposizione dalla SA ed indica le modalità con le quali intende adempiere agli impegni assunti.

La SA verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma l'offerta economica secondo le modalità ivi indicate. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) *Ribasso sull'importo posto a base di gara* comprensivo della manodopera e degli oneri per la sicurezza, al netto di Iva. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi ai sensi dell'art. 50 comma 4 e dell'art. 108, comma 1, del Codice. In caso di parità si procederà al sorteggio automatico da sistema.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **16/04/2026**, alle ore **10:00**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche coincide con la prima sessione, le successive sedute sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alle singole fasi di gara.

Un apposito Seggio di gara istituito ad hoc procede all'apertura delle offerte presentate. Il Seggio procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e alla formulazione della relativa graduatoria. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Il Seggio di gara procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti siano uguali ed in posizione utile per l'aggiudicazione, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 1 giorno. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha

presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il Seggio di gara procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

Il Seggio di gara rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 18 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

La stazione appaltante procederà al calcolo della soglia di anomalia secondo il metodo A di cui all'allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023 (metodo A).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi del Seggio di gara *istituito ad hoc* ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP con il supporto del Seggio di gara, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche il secondo in graduatoria, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stazione appaltante si riserva di non procedere all'affidamento dei lavori, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ivi compreso il caso di revoca della fonte di finanziamento dei lavori in appalto.

In tali casi i concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art.55 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante una delle modalità individuate dall'articolo 18 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

20.1. Stipula del contratto

L'aggiudicatario deve depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Si applica l'**art. 18 del D.lgs. 36/2023**.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in **forma scritta**, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante **corrispondenza secondo l'uso commerciale**, consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Il capitolato speciale d'appalto ed il computo metrico estimativo allegati al presente disciplinare fanno parte integrante del contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

20.2. Spese contrattuali

L'imposta di bollo relativa al contratto d'appalto ammonta a **250,00 EURO ed è a carico dell'aggiudicatario**. Essa è determinata in base ai valori riportati nella **tabella A dell'allegato I.4 del Codice**.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le eventuali ulteriori spese relative alla stipulazione del contratto, ivi comprese quelle di registro se dovute, ed ogni altro onere fiscale.

20.3. Divieto di arbitrato e foro competente

Ai sensi dell'**art. 213, comma 2, del Codice**, il contratto d'appalto non conterrà la clausola compromissoria per l'arbitrato. Pertanto, è fatto **DIVIETO DI ARBITRATO**. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di POTENZA.

20.4. Riserva di interpello

Fatto salvo quanto previsto dall'**art. 124, commi 4 e 5 del Codice**, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, **la SA si riserva il diritto di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria**, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile.

In tal caso, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'**art. 124 comma 2 del Codice**.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante*.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nel documento di gara denominato "Informativa resa ai sensi del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)".